

BOLLETTINO DI ARCHEOLOGIA ON LINE

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

XIV, 2023/Supplemento 1

ELENA TASSI SCANDONE*

IL CIPPO DI PERUGIA E I *COMMUNALIA* ETRUSCHI. NUOVI ELEMENTI DI RIFLESSIONE

The cippus of Perugia represents a fundamental document for the study of land ownership in Etruria. The content of the epigraph reveals the existence of a complex system, in which land determined in terms of borders and extension, belonging to individual gentes, coexisted with a much larger territory, consisting mostly of pastureland, exploited collectively on the basis of a personal right of use recognised certis personis. These communal lands, called in Etruscan muni and communalia in the lexicon of the Roman land surveyors, differed profoundly, in terms of legal regime, from the Roman ager compascuus of the communia, closely related to the dominium ex iure Quiritium. The study of Etruscan communalia thus proves to be very important for understanding Italic and pre-Roman compascua.

1. IL CIPPO DI PERUGIA: TERRE PRIVATE E TERRE COMUNI

La maggiore conoscenza del testo inciso sul cippo di Perugia¹ - cui è stato dedicato recentemente un importante Convegno², che ne ha indagato i diversi profili, dal contenuto dell'iscrizione³ alla ricostruzione del contesto politico-istituzionale⁴ ed economico-sociale⁵ - consente di mettere meglio a fuoco alcuni problemi di fondo relativi alla proprietà fondiaria nell'Italia antica, con particolare riferimento all'Etruria⁶.

¹ ET² CP = CIE 4538.

² BELFIORE 2021a.

³ Sull'*ordinatio* e la struttura del testo, cfr. VAN HEEMS 2021, p. 23, il quale afferma: «Il Cippo di Perugia consta di circa 131 parole, che ne fanno il quarto testo etrusco più lungo a nostra disposizione; ma il suo interesse maggiore è altrove: si tratta infatti di uno dei rari testi lunghi etruschi quasi completi. A parte la prima riga e la fine di un paio di righe, dove poche lettere mancano o sono difficilmente leggibili per motivi di abrasione del supporto, si deve notare che è, in lunghezza, il primo testo etrusco integralmente conservato (visto che sia il *liber linteus* della "mummia di Zagabria", che la *Tabula Capuana* o la *Tabula Cortonensis* presentano lacune più o meno importanti); ma è soprattutto l'*ordinatio* o "impaginazione" che rende questo testo, uno dei rari testimoni dell'epigrafia etrusca pubblica o almeno monumentale, eccezionale: questo cippo parallelepipedo consta di due lati iscritti disuguali: la faccia più larga conta 24 linee, mentre quella più stretta 22». Si veda anche, BELFIORE 2021b.

⁴ TASSI SCANDONE 2021, pp. 85-95.

⁵ BENELLI 2021, pp. 13-21.

⁶ Sulla complessità del tema in relazione alle diverse forme di appartenenza, cfr. CAPOGROSSI COLOGNESI 1999.

Il cippo iscritto, insieme a due segnacoli di minori dimensioni e anepigrafi, è stato rinvenuto alle pendici del Colle San Marco⁷, in un'area boschiva, ed è datato tra il III e il II secolo a.C.⁸, in un periodo cronologico contemporaneo o, più probabilmente posteriore, alla battaglia di Sentino del 295 a.C., che consentì a Roma di espandere la propria egemonia nell'Umbria.

L'iscrizione ha un contenuto giuridico, elemento sul quale la dottrina è assolutamente concorde, ed il diritto che si richiama nel testo dell'epigrafe è quello etrusco⁹. Ad essere inciso sulla pietra è l'assetto fondiario di un comprensorio rurale piuttosto ampio, con la distinzione di fondi assegnati in titolarità alla *gens Velθina* di Perugia¹⁰ e alla *gens Afuna* di Chiusi¹¹ e un'area molto più ampia sfruttata collettivamente. È invece dubbio se tale assetto derivi da una compravendita o rappresenti l'esito di una decisione giudiziale, a seguito di una controversia insorta tra le due *gentes*¹².

Nello specifico sono menzionati appezzamenti determinati da confini precisi e di cui è indicata l'estensione complessiva¹³ - come peraltro si evince dalla presenza dei termini *tularu*, confine, e *naper*, che indica un'unità di misura¹⁴ - e terre sfruttate collettivamente, indicate con il termine *municlet*¹⁵, di cui non sono indicati né i confini, né l'estensione¹⁶.

Gli studiosi sono concordi nel ritenere che il testo, riprodotto con molta accuratezza sul cippo, è, assai verosimilmente, una copia posta *in loco* di un documento conservato in un archivio pubblico secondo un uso ben attestato anche negli scritti dei *Gromatici Veteres*¹⁷.

Il testo inciso sul cippo risulta di estremo interesse, in quanto consente di acquisire importanti informazioni sulla struttura di un sistema fondiario in cui, accanto alle terre private, ve ne sono altre sfruttate collettivamente¹⁸ ma secondo un modello profondamente diverso da quello dell'*ager compascuus* romano¹⁹.

2. GLI APPEZZAMENTI DELIMITATI DAI CONFINI E ASSEGNATI ALLE *GENTES AFUNA* E *VELθINA*

Come ben messo in evidenza da Valentina Belfiore, gli appezzamenti delimitati da confini e di pertinenza di singoli individui o di singoli gruppi gentilizi hanno una estensione minore rispetto alle terre sfruttate collettivamente.

La studiosa, sulla base dell'analisi del contenuto dell'epigrafe, ha realizzato una rappresentazione grafica denominata «schematizzazione della struttura testuale del cippo perugino»²⁰ che qui si riporta, in quanto appare molto utile per mettere a fuoco visivamente l'organizzazione di tale sistema fondiario.

⁷ FATTI, NERI 1985, p. 76.

⁸ FATTI, NERI 1985, p. 77.

⁹ TASSI SCANDONE 2021, par. 2.

¹⁰ BENELLI 2021.

¹¹ BENELLI 2021.

¹² Secondo PALLOTTINO 1936, il testo inciso sul cippo di Perugia riguardava una transazione fra privati, concernente la divisione di terreni a carattere agricolo o funerario; per PFIFFIG 1961 si trattava invece della ricomposizione di una controversia fra privati.

¹³ TASSI SCANDONE, BELFIORE 2019, pp. 323-330.

¹⁴ FATTI, NERI 1985, p. 81.

¹⁵ Come rilevato in TASSI SCANDONE, BELFIORE 2019, pp. 323-324: «nel cippo di Perugia il locativo *municlet*, in base all'analisi sintattica, sembra rappresentare il contenitore più grande di una serie di termini che possono costituire aree o superfici».

¹⁶ Si veda, par. 2.


¹⁷ TASSI SCANDONE 2017 pp. 136-145.

¹⁸ L'esistenza di terre sfruttate collettivamente è ben documentata presso i popoli dell'Italia antica. Ci si riferisce, in particolare al cippo di Abella in cui si fa menzione di terre sfruttate in comune dai pagi di Abella e Nola, significativamente denominate con l'espressione *terum múnikum* e alla Tavola di Polcevera, in cui le aree comuni sono sfruttate da *populi* diversi. Cfr. LA REGINA 2000, p. 312; SERENI 1955, pp. 149-150 e da ultimo, CASELLA, PETRACCIA 2019, pp. 91-92. Per Roma, invece, disponiamo unicamente di testimonianze indirette ed indiziarie relative all'*ager gentilicius* la cui esistenza, per una serie di motivi, deve essere necessariamente presupposta, ma di cui non vi è traccia nelle fonti. Cfr. *infra*.

¹⁹ Si veda, par. 3.

²⁰ La figura è presa da TASSI SCANDONE, BELFIORE 2019, p. 325.

Come emerge con grande chiarezza dalla Fig. 1, le parti delimitate dai confini e misurate nella loro estensione hanno una destinazione prefissata, che verosimilmente nel caso di *ścuna* sembra far riferimento all'ambito funerario, in quanto in quest'area sorgeva un sepolcro gentilizio²¹, mentre *θii*, potrebbe indicare una sorgente, secondo quella che è l'ipotesi tradizionale²² o un'area anch'essa funzionalmente connessa con l'ambito funerario²³. Ai nostri fini, quello che conta e che pare potersi evincere con buona verosimiglianza dal testo del cippo è che vi è una parte delimitata di pertinenza esclusiva degli *Afuna* e un'altra parte, anch'essa parimenti delimitata da confini certi, che a seconda delle diverse ipotesi è di pertinenza dei *Velθina* o in contitolarità tra le due *gentes*, come teorizzato di recente²⁴. Entrambe queste terre si trovano all'interno di un'area molto più ampia che misura 100 *naper* denominata *falaś χiem fuśle*²⁵.



1. SCHEMATIZZAZIONE DELLA STRUTTURA TESTUALE DEL CIPPO PERUGINO (elaborazione Autrice)

²¹ TASSI SCANDONE, BELFIORE 2019, p. 325: «L'analisi sintattica sembra indicare che la forma *s/ścuna*, nei testi finora esaminati, sia impiegata come sostantivo o aggettivo sostantivato e che rappresenti un caso retto. I contesti presi in considerazione – come atteso, per lo più funerari – sembrano inoltre direttamente riferiti alla circostanza della sepoltura, almeno a giudicare dalle iscrizioni tarquiniesi ET2 Ta 0.19 e Ta 5.6. Anche nell'iscrizione Ta 1.182, se *scuna* è da considerare oggetto di *atrśrce*, il termine identifica qualcosa di senso materiale o astratto, collocato all'interno della tomba (*calti suθiti*) nel *mun-*. Nel contesto prescrittivo del *liber linteus*, *ścunueri* potrebbe ugualmente indicare qualche luogo o deposizione sepolcrale, eventualmente anche come 'cosa deposta'».

²² Cfr. STEINBAUER 1999, p. 488; FACCHETTI 2000, pp. 18-19, 55-56, il quale pensa ad una servitù di *aquae haustus*.

²³ BELFIORE 2021.

²⁴ Secondo TASSI SCANDONE, BELFIORE 2019, pp. 320, il *θii* si direbbe costituire qualcosa che si trova all'interno di *falaś* e misurabile per una grandezza di 6 *naper*. «La misurazione parrebbe attribuita a *Velθina*, ma l'espressione seguente *acnina clel afuna velθina* sembra da riferire, attraverso il pronome *clel*, alla proprietà 'di quello', dunque verosimilmente del *θii* nel *falaś*, in capo ad entrambi i soggetti, *Velθina* e *Afuna*».

²⁵ Si veda TASSI SCANDONE, BELFIORE 2019, lper l'ipotesi che «*falaś* rappresenta con ogni probabilità una superficie o un'area misurabile e oggetto di delimitazione (*hinθ-*) insieme a *χiem fuśle*. La base di quest'ultimo è rappresentata dalla forma *fuśle* come dimostra il confronto con il destinativo *fuśle-ri*. A giudicare dal testo, *falaś* e *χie-fuśle* rientrano nel **munica* e (insieme?) misurano 100 *naper*. Il *tezan* per il *fuśle-* in base dunque a quanto stabilito tra le parti - è misurabile in 12 unità (di superficie? lunghezza?)».

3. ETRUSCO *MUNI* E LATINO *COMMUNALIA*: IL REGIME GIURIDICO DELLE TERRE COMUNI

Come si è avuto modo di sostenere in altra sede, cui si rinvia per i termini generali della questione²⁶, nel cippo di Perugia, le terre di pertinenza del *muni* sono quelle che hanno in assoluto l'estensione più ampia (Fig. 1), non sono delimitate da *finēs*, né sono misurate in ragione dell'oggettiva difficoltà che tale operazione comporta, trattandosi di aree territoriali costituite da pascoli e selve²⁷.

I *communalia* etruschi hanno un regime giuridico molto differente rispetto ai *communia* romani, pur trattandosi in entrambi i casi di terre sfruttate collettivamente.

Communia è termine proprio del diritto romano ed indica la terra comune in proprietà o in godimento esclusivo di un gruppo di coloni romani, indicati nelle fonti come *proximi*, cioè i proprietari dei fondi confinanti con l'area destinata al compascolo²⁸.

Communalia è il termine che gli agrimensori usano per rendere in latino il concetto espresso dall'etrusco *muni*, che designa terre, per lo più selve o pascoli, sfruttate collettivamente, secondo precise norme, che, come attesta con chiarezza il cippo di Perugia, fanno riferimento al diritto etrusco²⁹.

Gli agrimensori sono concordi nel mettere in evidenza come il regime giuridico dei *communalia* non trovi riscontro nell'ordinamento romano, tanto è vero che essi devono utilizzare un termine nuovo che identifichi tale diversa realtà³⁰.

Il carattere distintivo dei *compascua* romani è lo stretto rapporto esistente tra la terra assegnata in proprietà individuale e quella comune adibita al pascolo: i soggetti legittimati allo sfruttamento delle terre comuni sono solo i proprietari *ex iure Quiritium*, siano essi i *proximi*, i titolari dei fondi confinanti, o tutti i coloni, come nel caso dei *compascua publica Iuliensium*³¹.

Al contrario, i *compascua* italici, tra i quali rientrano anche i *communalia*, hanno una diversa struttura. Nella tavola di Polcevera, meglio conosciuta come *Sententia Minuciorum*³², i legittimati allo sfruttamento dei pascoli sono gli appartenenti alla comunità e non i proprietari dei fondi³³; anzi, come è stato correttamente rilevato, la stessa esistenza di *compascua* intertribali appare inconciliabile con il regime proprietario³⁴. Nel cippo di Abella, la terra comune, *terum múinikum* è sfruttata collettivamente dagli abitanti dei *pagi* di Nola e di Abella³⁵.

Questa profonda differenza di regime giuridico tra *communia* e *communalia* emerge con buona evidenza, negli Scritti dei *Gromatici Veteres*.

Frontino, per far comprendere lo statuto legale dei *communia*, adduce come esempio un caso di scuola, che, come tale, ben si presta allo scopo:

Frontin. *contr. agr.* 6, 3-12 Th. (= 15.1-16.2 Lach.): «*De proprietate controversia est plerumque, <quom> in Campania cultorum agrorum silvae absunt in montibus ultra quartum aut quintum forte vicinum. Propterea proprietas ad quos fundos pertinere debeat disput[i]atur. Est et pascuorum proprietas pertinens ad fundos, sed in commune: propter quod ea compascua multis locis in Italia communia appellantur, quibusdam provinciis pro indiviso.*

Nam et per hereditates aut emptiones eius generis controversiae fiunt, de quibus iure ordinario litigatur».

²⁶ TASSI SCANDONE 2017.

²⁷ Su tale aspetto si veda in particolare TASSI SCANDONE 2017, pp. 86-88, 102-110.

²⁸ CAPOGROSSI COLOGNESI 2000, pp. 23-24; TASSI SCANDONE 2017, pp. 17-18.

²⁹ TASSI SCANDONE, BELFIORE 2019.

³⁰ TASSI SCANDONE 2017, pp. 177-179. *Communalis* è l'aggettivo denominativo di *communis* e ha il significato di «del comune, della comunità». (Cfr. TLL s.v. *communalis*).

³¹ CAPOGROSSI COLOGNESI 1999, pp. 28-32; TASSI SCANDONE 2017, pp. 158-164.

³² SERENI 1955, pp. 449-450; CAPOGROSSI COLOGNESI 1999, p. 28.

³³ SERENI 1954, p. 28; SERENI 1955, p. 445; CASELLA, PETRACCIA 2019, pp. 91-92.

³⁴ CAPOGROSSI COLOGNESI 1999, p. 32 e nt. 45; TASSI SCANDONE 2017 pp. 183-184.

³⁵ Si veda *supra* nota 34. Cfr. inoltre LA REGINA 2003, p. 312.

«La controversia sulla proprietà si ha il più delle volte, quando, come accade in Campania, le selve si trovano sui monti, oltre il quarto o quinto confinante. Pertanto si disputa a quali fondi pertiene la proprietà (delle selve). E anche la proprietà dei pascoli pertiene ai fondi, ma in comune. Per questo motivo questi compascoli in molte parti di Italia si chiamano *communialia*, in alcune province ‘*pro indiviso*’ (non divisi).

Infatti per eredità o in seguito ad alienazione sorgono queste tipologie di controversie, in cui si litiga secondo il diritto ordinario».

A differenza di quanto ritenuto dall’orientamento dominante in dottrina, il testo sopra richiamato ha un contenuto diverso da quello di Agennio Urbico, cui, invece, viene solitamente accostato:

Agenn. Urb. *contr. agr.* 39, 7-25 Th. (= 79.6-30 Lach.): «*De proprietate agitur plurimum iure ordinario, neque est hic mensurarum interventus, nisi cum queritur quatenus agatur.*

Proprietas <non> uno genere vindicatur. Et sunt plerumque agri, ut in Campania in Seussano, culti, qui habent in monte Massico plagas silvarum determinatas; quarum silvarum proprietas ad quos pertinere debeat vindicatur, nam et formae antiquae declarant ita esse adsignatum, quoniam solo culto nihil fuit silvestre iunctum quod adsignaretur. Relicta sunt et multa loca, quae veteranis data non sunt. Haec variis appellationibus per regiones nominantur: in Etruria communalia vocantur, quibusdam provinciis pro indiviso. haec fere pascua certis personis data sunt depascenda tunc, cum agri adsignati sunt. haec pascua multi per <in>potentiam invaserunt et colunt: et de eorum proprietate solet ius ordinarium moveri non sine interventu mensurarum, quoniam demonstrandum est, quatenus sit adsignatus ager.

Nam per emptiones quasdam solet proprietas quarundam possessionum ad <privatas> personas pertinere. quae iure magis ordinario quam mensuris explicantur.»

«Riguardo alla proprietà, si agisce nella stragrande maggioranza dei casi secondo il diritto ordinario ne è richiesto questo sostegno delle misurazioni, se non quando è richiesto sin dove si agisce³⁶.

La proprietà si rivendica in un solo modo. E per lo più, come in Campania, nella zona di Suessa, ci sono campi coltivati che hanno nel Monte Massico delle porzioni di selve delimitate da termini e si rivendica a quali fondi coltivati debbano appartenere. Infatti, le antiche mappe catastali dimostrano che l’assegnazione (in proprietà privata) avvenne in questo modo, perché al campo coltivato non fu congiunto nulla di terreno silvestre. Sono lasciati fuori (dalla centuriazione) anche molti luoghi che non sono assegnati ai veterani³⁷. Questi luoghi nelle regioni hanno diverse denominazioni; in Etruria si chiamano *communalialia*, in alcune province, terre non divise. Questi luoghi, in gran parte pascoli, sono stati dati (*data sunt*) a determinati soggetti (*certae personae*) per il pascolo (*depascenda*), quando sono stati assegnati i terreni (*cum agri adsignati sunt*). Molti hanno invaso con prepotenza questi pascoli e li mettono a coltivazione. E sulla loro proprietà si suole agire secondo il diritto ordinario, non senza il sostegno delle misurazioni, poiché si deve dimostrare, sino a dove l’*ager* è stato assegnato.

Infatti, a causa di alcune vendite, suole accadere che la proprietà di alcuni possessi appartengano alle persone. La questione si decide più con il diritto ordinario che non con le misurazioni».

³⁶ Il riferimento è all’*ager divisus et adsignatus*, cfr. TASSI SCANDONE 2021.

³⁷ Sul significato tecnico di *ager relictus*, cfr. CAPOGROSSI COLOGNESI 1999, p. 27.

In apertura di discorso, Frontino cita il ben noto caso della zona di Suessa in Campania, dove ai fondi *divisi et adsignati* situati in pianura viene attribuita una parte di terreno silvestre in monte, a completamento dell'*accepta* del singolo colono³⁸. Dato che le proprietà di terreno silvestre si trovano ad una certa distanza dai fondi, sorgono delle dispute, perché non è sempre agevole individuare con certezza tali pertinenze³⁹.

Assai diverso invece è il secondo *exemplum* trattato da Frontino e introdotto dall'*et* iniziale. Egli sta parlando di fondi oggetto di *dominium ex iure Quiritium*, ai quali è stato dato un diritto di compascolo su altro terreno, non suddiviso in proprietà privata⁴⁰. Tale figura di *ager compascuus* di cui beneficiano i *proximi*, i proprietari dei fondi confinanti, è assai diffusa sia in Italia che nelle province⁴¹. Ed infatti l'agrimensore puntualmente riferisce che questo tipo di compascolo in Italia viene denominato *communia*, mentre nelle province è indicato con la formula *pro indiviso*, che indica il terreno, sfruttato collettivamente dai proprietari confinanti, ma non diviso in appezzamenti individuali⁴². Frontino spiega perché sorgano queste controversie: in seguito ad eredità o a vendita, l'erede o il nuovo proprietario non sempre è in grado, nel primo caso, di individuare la porzione di selva di pertinenza del fondo situato in pianura e, nel secondo, il pascolo comune⁴³.

Entrambi gli esempi citati da Frontino fanno riferimento ad istituti del diritto romano⁴⁴.

La struttura del testo di Agennio appare invece assai più complessa. A differenza di Frontino, egli avverte l'esigenza di precisare che, nella maggioranza dei casi, le controversie aventi ad oggetto la proprietà di un terreno si svolgono secondo il diritto ordinario e l'intervento dell'agrimensore è richiesto unicamente nel caso in cui sussistano dubbi sul fatto che la terra rientri o meno all'interno dei *limites*⁴⁵.

Agennio spiega quindi che la proprietà si rivendica in un solo modo, *proprietas uno genere vindicatur*, ovvero *iure ordinario*⁴⁶, cioè secondo quell'unica *controversia de proprietate* menzionata da tutti gli agrimensori.

Gli editori correggono il testo *in proprietas <non> uno genere vindicatur*, senza peraltro fornire una giustificazione adeguata⁴⁷. Il *non*, non solo è assente nei manoscritti, ma non tiene neppure conto del contesto del passo⁴⁸. Vi sono dunque più ragioni per non accogliere tale correzione⁴⁹.

Dopo aver specificato che la rivendica della proprietà può avvenire in un modo solo, Agennio adduce degli *exempla*, che anche ai suoi occhi, come già a quelli di Frontino, che scrive secoli prima, rivestono una valenza esemplificativa particolare⁵⁰. Anch'egli richiama il caso della Campania, specificando, rispetto a Frontino, che si tratta del territorio di Suessa⁵¹, dove i fondi coltivati situati nella valle hanno delle pertinenze di terreno silvestre sul Monte Massico. In tal caso, l'azione di rivendica mira a stabilire a quale fondo appartengano le *plagae silvarum determinatae*⁵².

Le mappe catastali documentano che le pertinenze silvo-pastorali sono state assegnate ai fondi, anche se si trovano a distanza, «*quoniam solo culto nihil fuit silvestre iunctum quod*

³⁸ TASSI SCANDONE 2017, pp. 173-174.

³⁹ Si veda, par. 4.

⁴⁰ TASSI SCANDONE 2017, pp. 173-175.

⁴¹ CAPOGROSSI COLOGNESI 1999.

⁴² Si veda *supra*, nota 41.

⁴³ TASSI SCANDONE 2021.

⁴⁴ Si veda, par. 4.

⁴⁵ TASSI SCANDONE, BELFIORE 2019 pp. 305-306, 308.

⁴⁶ Sul concetto di *iure ordinario* cfr. FIORENTINI 2019 p. 170.

⁴⁷ BELFIORE, TASSI SCANDONE 2019, p. 309.

⁴⁸ Cfr. TASSI SCANDONE 2021, nota 16.

⁴⁹ Su tale aspetto si vedano le considerazioni già formulate in TASSI SCANDONE, BELFIORE 2019, pp. 308-309.

⁵⁰ Sul valore degli *exempla* negli Scritti dei *Gromatici Veteres*, TASSI SCANDONE 2019.

⁵¹ Si veda *supra*, nota 38.

⁵² TASSI SCANDONE 2021, nota 27 con indicazione delle fonti.

*adsignaretur*⁵³».

Fin qui nessun problema: il caso preso in esame da Agennio è lo stesso di quello trattato da Frontino. Rispetto a quest'ultimo, il testo di Agennio aggiunge una serie di indicazioni – quali la precisa localizzazione geografica del territorio su cui insistono i fondi e le *particulae* di *silva* o l'esistenza di mappe catastali – che rendono più chiara la lettura del testo.

4. LE TERRE DEL MUNI E L'AGER RELICTUS

Più difficile pare invece sostenere che l'altro *exemplum*, introdotto subito dopo da Agennio, sia identico al caso trattato da Frontino nella seconda parte della *controversia de proprietate*. L'agrimensore fa riferimento ad una molteplicità di luoghi, che egli definisce *relicta*, i quali si trovano all'interno del territorio della colonia, ma che non sono stati assegnati ai veterani. Queste terre sono costituite per lo più da «*pascua certis personis data sunt depascenda*⁵⁴».

La definizione di Agennio coincide con quelle di Festo⁵⁵ e Isidoro⁵⁶, i quali descrivono lo *ius compascendi* in termini di diritto personale d'uso, concesso a determinati soggetti, *certae personae*, che essi individuano nei *vicini*: *compascus ager dictus qui a divisoribus agrorum relictus est ad pascendum communiter vicinis*⁵⁷.

Il caso di cui parla Agennio è molto diverso da quello richiamato da Frontino: in primo luogo i titolari dello *ius compascendi* non sono i coloni, perché l'*ager* non è stato assegnato ai veterani⁵⁸; in secondo luogo non si tratta di un diritto inerente ai fondi, ma di un diritto personale d'uso.

Il Laffi, seguendo su questo punto quanto aveva già affermato il Brugi⁵⁹, ritiene che «il fatto che in un testo si parli di *certae personae* non inficia questa considerazione (cioè che si tratti di un diritto inerente al fondo): *certae personae* indica semplicemente l'esclusività del diritto di godimento, non la personalità dello stesso»⁶⁰.

Tale interpretazione è stata ripresa di recente da Mario Fiorentini, il quale evidenzia come il testo si collochi all'interno della *controversia de proprietate*⁶¹.

Entrambe le argomentazioni non appaiono però dirimenti, in quanto non consentono di escludere a priori che in tal caso Agennio faccia riferimento ad una situazione diversa, in cui il diritto riconosciuto alle *certae personae* è un diritto personale d'uso e non un diritto inerente al fondo⁶².

L'agrimensore ha infatti ben chiara questa distinzione; nel primo *exemplum*, quello delle *plagae silvarum in monte Massico*, che sono assegnate in proprietà ai fondi coltivati nella valle, egli afferma che la controversia è finalizzata a stabilire a quali fondi appartengano le pertinenze silvo-pastorali situate *in monte*⁶³.

Se Agennio in questo caso non parla di *proprietas fundi*, ma di *certae personae*, sembra che si possa prendere in esame l'ipotesi che l'autore intenda qui dar conto di una situazione diversa rispetto alla precedente⁶⁴.

⁵³ Si veda. *supra*, nota 40.

⁵⁴ Si veda, par. 3.

⁵⁵ Fest. *verb. sign.* s.v. *ager compascuus* 35 L su cui TASSI SCANDONE, BELFIORE 2019, p. 302 e nota 4.

⁵⁶ Isid. *Etym.* 15, 9 su cui TASSI SCANDONE, BELFIORE 2019, p. 302 e nt. 4.

⁵⁷ CAPOGROSSI COLOGNESI 1999, pp. 35-36.

⁵⁸ Si veda, par. 3.

⁵⁹ BRUGI 1897, p. 328; TRAPENARD 1908, p. 168, nota 1.

⁶⁰ LAFFI 2000, p. 387.

⁶¹ *Contra* invece, FIORENTINI 2019, pp. 169-172, ma con argomentazioni non risolutive, cfr. TASSI SCANDONE 2021, par. 2.

⁶² TASSI SCANDONE, BELFIORE, 2019, p. 307.

⁶³ TASSI SCANDONE 2021, par. 2.

⁶⁴ Si veda, par. 3.

In tal senso pare deporre il fatto che non si parli di *compascua*, ma di *multa loca* tra i quali *fere pascua*, espressione che fa pensare ad una pluralità, non solo nel senso della numerosità, ma anche della varietà⁶⁵.

Inoltre, ed è questo, a parere di chi scrive, il punto chiave, si tratta di luoghi che non sono stati assegnati ai veterani: *quae veteranis data non sunt*.

Agennio spiega poi come questi luoghi nelle regioni di Italia abbiano denominazioni diverse. E, anche con riguardo a tale aspetto, la divergenza rispetto a Frontino è altrettanto netta.

Quest'ultimo afferma che i compascoli assegnati in comune, sul modello dello schema proprietario romano, in molti luoghi in Italia sono chiamati *communia*.

Agennio dice una cosa diversa: ovvero che i *loca* assegnati *certis personis* per il pascolo, in Etruria si chiamano *communalia* e in alcune province *pro indiviso*, affermazione quest'ultima che ha indotto gli studiosi a compiere il passo successivo e a identificare *communia* e *communalia*, ipotesi non suffragata dai testi⁶⁶.

La formula *pro indiviso*, sulla quale abbiamo già avuto modo di soffermarci in altra occasione, indica una terra comune che – con le dovute differenze determinate dal fatto che ci troviamo qui in un contesto provinciale in cui la *proprietas* della terra spetta al popolo romano – ben si adatta ad esprimere realtà assimilabili tanto a quella dei *communia* quanto a quella dei *communalia* italici.

Ma da questo dato non si può ricavare l'identità di *communia* e *communalia*, che gli agrimensori distinguono nettamente⁶⁷. Occorre pertanto approfondire il significato del riferimento di Agennio ai *communalia*.

Spiega l'agrimensore che questi luoghi, per la maggioranza pascoli, sono stati dati *certis personis* quando le terre sono state assegnate in proprietà ai veterani.

Sappiamo infatti dagli agrimensori che la riorganizzazione del territorio divenuto romano a seguito della *centuriatio* comporta anche la ridefinizione delle aree di pertinenza dei *municipia* e delle antiche comunità da cui vengono prese le terre per assegnarle in proprietà ai soldati⁶⁸.

Afferma poi Agennio che molti si impadronirono con la forza di queste aree invadendole e mettendole a coltivazione; la *controversia de proprietate* è sollevata per stabilire sino a dove si estende il terreno assegnato in proprietà privata ai veterani e l'intervento degli agrimensori è richiesto per stabilire *quatenus sit adsignatus ager*, ovvero se la parte di terreno contesa rientri tra gli agri limitati e assegnati in proprietà ai veterani, ovvero ne sia al di fuori e appartenga quindi alla comunità preesistente.

L'intervento degli agrimensori non è menzionato, invece e a ragione, da Frontino poiché, trattandosi di terreni che si trovano all'interno dei *limites*, non è necessario⁶⁹.

Agennio spiega infine perché si agisca *iure ordinario*. Riprendiamo il testo così come ricorre manoscritti, senza le integrazioni o le emendazioni apportate dagli editori.

Agenn. Urb. contr. agr. 39, 23-25 Th.: «*non per emptiones quasdam solet prioprietas quarundarum possessionum ad personas pertinere quae iure magis ordinario quam mensuris explicantur*».

«La proprietà di alcuni possessi suole appartenere alle persone non in base a delle compravendite, situazioni queste che si risolvono meglio con il diritto ordinario che non con le misurazioni».

⁶⁵ TASSI SCANDONE, BELFIORE, 2019, pp. 306-307.

⁶⁶ TASSI SCANDONE 2017, pp. 154-156.

⁶⁷ Si veda, par. 3.

⁶⁸ CAPOGROSSI COLOGNESI 2002, pp. 2-3.

⁶⁹ Si veda, par. 3.

Il *non* dei codici è stato corretto in *nam* dal Rigaltius sulla base di Frontino, in cui, nella parte finale della *controversia de proprietate*, l'agrimensore spiega che si agisce in base ad essa perché, a causa delle vendite o delle eredità che interessano i fondi in proprietà posti nella valle, vi è necessità di stabilire quali siano le rispettive pertinenze situate in monte⁷⁰.

Ma qui ci troviamo dinanzi ad una situazione diversa e non è casuale che nel testo manchi il riferimento alle *hereditates*, che pure dovremmo attenderci, se la situazione fosse identica a quella dei *communia*⁷¹.

Il *non* dei codici sta a significare che questi *fere pascua certis personis data* non sono stati acquistati mediante una compravendita, che pure sarebbe stata possibile, se l'agrimensore la esclude, ma certamente non possono essere acquisiti per eredità; trattandosi di un diritto personale d'uso, questo non è trasmissibile ereditariamente, di qui il mancato riferimento all'*hereditas*⁷².

Può però accadere che coloro che si sono impadroniti con la forza delle terre destinate al pascolo e le hanno coltivate possano ritenere di esserne diventati con il tempo proprietari.

Di qui la necessità dell'intervento degli agrimensori, di qui, forse, anche l'affermazione di Agennio secondo cui *non per emptiones quasdam solet prioprietas quarundarum possessionum ad personas pertinere*.

5. TERRE COMUNI E TERRE GENTILIZIE. ALCUNE CONSIDERAZIONI

Nelle pagine precedenti si è tentato di mettere in luce il diverso regime giuridico dei *communalia* etruschi e, più in generale, dei compascui italici rispetto al compascuo romano⁷³.

Emblematico, a tale riguardo, è un testo di Siculo Flacco, il quale menziona l'esistenza in molte regioni di boschi definiti al contempo «quasi pubblici e quasi privati» in cui solo i *vicini* hanno il diritto di pascolo e legnatico e sono anche titolari di un diritto di passaggio sui fondi altrui che consente a ciascuno di raggiungere il bosco⁷⁴. Questo modello di organizzazione del territorio appare più antico della *centuriatio*, almeno nella fase della sua più compiuta realizzazione: i gromatici affermano infatti che all'interno dell'*ager divisus et adsignatus* ciò non si verifica, perché in tal caso le *possessiones* sono *continuae*: «*quod in agro divisio accidere non potest, quoniam continuae possessiones et assignantur et redduntur*»⁷⁵. Con il progredire delle tecniche agrimensorie il modello di centuriazione diventa sempre più razionale ed efficace; i *limites* vengono tracciati nel rispetto di regole precise e solo dove le condizioni del luogo consentono di farlo⁷⁶. Nelle colonie più antiche poteva invece accadere che le *possessiones* non fossero continue, anche in ragione della particolare natura dei luoghi. Ne è un esempio il già citato caso di Suessa in cui la scarsa disponibilità di selve in pianura ha costretto gli *auctores divisionis* ad assegnare ad alcuni coloni appezzamenti di selva sui monti, a distanza di quattro o cinque proprietà: «*ultra quartum aut quintum forte vicinum*»⁷⁷, che danno origine a liti risolte

⁷⁰ TASSI SCANDONE, BELFIORE 2019, p. 309.

⁷¹ Si veda *supra*, nota 70.

⁷² TASSI SCANDONE, BELFIORE 2019, p. 309.

⁷³ Si veda, part. 3-4.

⁷⁴ Cfr. SIC. FLACC., *Grom.*, 116.12-18 (= 152.12-17 La.): *quorundam etiam vicinorum aliquas silvas quasi publicas, immo proprias quasi vicinorum, esse comperimus, nec quemquam in eis caedendi pascendique ius habere nisi vicinos quorum sint; ad quas itinera saepe, ut supra diximus, per alienos agros dantur*. Il passo non si riferisce alle terre comuni destinate al pascolo, ma ad una realtà, quella dei boschi, molto spesso, se non quasi sempre, associata ad esso in ragione della funzione integrativa che entrambi svolgono rispetto alla agricoltura. Siculo Flacco afferma l'esistenza di *silvae* che egli definisce quasi pubbliche, ma in realtà quasi proprie dei vicini in quanto nessuno ha il diritto di pascolo e legnatico se non i vicini ai quali è riconosciuto un diritto di passaggio sui fondi altrui per arrivare al bosco. Sul punto cfr. in particolare CAPOGROSSI COLOGNESI 1999, p. 26 che sottolinea il duplice impiego del *quasi* sia rispetto al pubblico che rispetto al privato.

⁷⁵ Ps. AGENN., *Grom.* p. 61.33-62.1 Th. (= 13,19-21 La.).

⁷⁶ TASSI SCANDONE 2017, pp. 66-72.

⁷⁷ HYG., *Lim. Grom.* 166.19-167.1, su cui TASSI SCANDONE 2017, p. 134.

attraverso il ricorso alla controversia *de proprietate*, liti che sono invece molto meno frequenti, quando non addirittura irrilevanti, nel caso in cui la pertinenza è congiunta al fondo principale. Se poi andiamo ad analizzare il rapporto esistente tra fondo in proprietà individuale e compascuo all'interno dell'*ager divisus et adsignatus* ne ricaviamo un dato molto interessante: i coloni che beneficiano del compascuo sono i proprietari dei fondi confinanti, i *proximi*, con una sola eccezione, il testo di Siculo Flacco, che sembra evocare, però, una realtà più antica. Al contrario, i *vicini* e non i *proximi* sono menzionati nelle definizioni di *ager compascuus* date da Festo e da Isidoro e riferite all'*ager relictus*, la terra che non è stata centuriata⁷⁸.

Il Capogrossi Colognesi ha messo in evidenza il carattere artificiale del gruppo dei *vicini* che non consente «l'identificazione dei criteri che qualificavano determinati soggetti alla partecipazione al compascuo», problema che non si riscontra invece per i *proximi*, i quali sotto il profilo gromatico sono individuabili, perché sono i proprietari dei fondi confinanti con il compascuo. Questo riferimento ai *vicini*, come ipotizza lo studioso, sembra far riferimento ad una realtà più antica, che egli identifica con il sistema dei pagi, assorbita all'interno dell'unità cittadina, ma non completamente dissolta. «In tal caso diventa evidente – afferma l'illustre romanista – che la disciplina delle forme di utilizzazione e dei comportamenti dei *vicini* dovette essere garantita prioritariamente dalla stessa esistenza di tali 'consorterie proprietarie': consorzi gentilizi, anzitutto, comunità paganiche e vicane, consorzi *inter fratres*»⁷⁹. Questa realtà in molte regioni dell'Italia antica continua ad esistere ancora in età imperiale in quei territori che non sono oggetto di *divisio et adsignatio* e di cui ci danno testimonianza le fonti dirette, come il cippo di Perugia, e i testi degli agrimensori. Questo non accade invece per le colonie romane. È pertanto lecito chiedersi se la "rottura" sul piano gromatico non sia stata realizzata proprio dall'adozione del nuovo modello di organizzazione territoriale espresso dalla *centuriatio*⁸⁰. Il sistema razionale ed egualitario delle *acceptae* consente di assegnare a ciascun colono un fondo in proprietà quiritaria non soggetto, grazie al sistema di viabilità pubblica creato dai *limites* e alle *continuae possessiones*, a particolari limitazioni, quali ad esempio quelle costituite dalle servitù di passaggio⁸¹. L'integrazione tra fondo coltivato e terreno pascolivo e boschivo, comunque indispensabile per l'agricoltura, viene ad essere realizzato attraverso un sistema di pertinenze che di norma sono contigue ai fondi, mentre la terra non assegnata in proprietà costituisce l'*ager publicus* della colonia⁸².

Tale concezione della proprietà individuale, che esalta il potere del singolo *pater familias* rispetto al gruppo gentilizio, si afferma in Roma in epoca relativamente arcaica, verosimilmente come è stato ipotizzato in concomitanza con la legislazione decemvirale⁸³. In seguito alla riforma serviana e soprattutto al conflitto patrizio-plebeo gli antichi legami gentilizi, ancora così forti all'interno del comizio curiato, si spezzano e le arcaiche figure del *gentilis* e del *cliens*, menzionate sovente nelle leggi regie e in misura minore nelle Dodici Tavole, lasciano il posto a quella del *civis* che le ricomprende entrambe: le antiche comunità di villaggio si fondono nella superiore unità cittadina⁸⁴.

⁷⁸ Si veda, par. 3.

⁷⁹ CAPOGROSSI COLOGNESI 1999, p. 40. Per Roma, disponiamo, invece, solo di testimonianze indirette ed indiziarie, mi riferisco a quell'*ager gentilicius* la cui esistenza, per una serie di motivi, può essere presupposta, ma di cui non vi è traccia nelle fonti. Tale assenza, anche a mio avviso, è da ricondursi al carattere recente della nostra documentazione che si data a partire dagli ultimi due secoli della Repubblica, quando la proprietà è ormai fondata sulla polarità *publicus/privatus*. Cfr. CAPOGROSSI COLOGNESI 2000, p. 263.

⁸⁰ CAPOGROSSI COLOGNESI 2002, pp. 2-3.

⁸¹ Si veda, par. 3.

⁸² CAPOGROSSI COLOGNESI 2022 pp.407-421.

⁸³ CAPOGROSSI COLOGNESI 2010, p. 244; CAPOGROSSI COLOGNESI 2014, pp. 244-245. Per il testo decemvirale cfr. DILIBERTO 1992.

⁸⁴ TASSI SCANDONE 2020, pp. 745-747.

In buona parte dell'Etruria queste trasformazioni sociali, come detto, non si realizzano e la *gens* è una realtà viva e vitale ancora nel I secolo a.C. Lo attesta il dato archeologico, con i monumentali ipogei sepolcrali, che – soprattutto nell'Etruria settentrionale interna, da cui proviene anche il cippo di Perugia – arrivano a contare decine e decine di deposizioni di individui appartenenti alla stessa *gens*, lo documentano le fonti storiche, con le descrizioni liviane dei *principes Etruscorum* e delle loro continue richieste rivolte ad ottenere l'invio di soldati romani per porre fine alle rivolte dei *servi*⁸⁵. Il termine non deve trarre in inganno, non si tratta in questo caso di schiavi, ma di figure molto simili ai *clientes*, che sono titolari di beni tra i quali anche la terra, come attesta la Profezia della Ninfa Vegoia⁸⁶, conservataci all'interno del *corpus gromatico*⁸⁷.

Il *muni* del cippo di Perugia e i *communalìa* etruschi descritti da Agennio consentono di ipotizzare che anche dopo l'affermarsi del nuovo sistema romano della *limitatio*, incentrato sulla proprietà quiritaria e ormai dominato dalla polarizzazione tra terre pubbliche e private⁸⁸, le antiche terre comuni sopravvivono all'interno dell'*ager relictus* e sono destinate a ri-espandersi ed acquisire nuovamente importanza con la crisi della città e il riemergere delle antiche comunità di villaggio⁸⁹.

* “Sapienza” Università di Roma
elena.tassi@uniroma1.it

⁸⁵ Cfr. TORELLI 1984, pp. 217, 255; CAMPOREALE 2000, p. 151.

⁸⁶ VALVO 1988; RONCALLI 2006, pp. 231-255; TASSI SCANDONE, BELFIORE 2019, p. 408.

⁸⁷ 350.18-351.11 Lach.

⁸⁸ CAPOGROSSI COLOGNESI 1999, p. 40.

⁸⁹ Cfr. CAPOGROSSI COLOGNESI 2002, pp. 2-3.

Bibliografia

- BELFIORE 2021a: V. BELFIORE (a cura di), *Il cippo di Perugia. Vecchi problemi e nuove letture* (Atti dell'incontro di studio; Perugia 2019) in *MEFRA* 133/1, 2021.
- BELFIORE 2021b: V. BELFIORE, "Il lessico del Cippo di Perugia. Alcune annotazioni sulle divisioni di proprietà", in BELFIORE 2021a, pp. 75-84.
- BENELLI 2021: E. BENELLI, "Il Cippo di Perugia come documento storico. Stato della conoscenza e problemi connessi", in BELFIORE 2021a, pp. 13-21.
- BRUGI 1897: B. BRUGI, *Le dottrine giuridiche degli agrimensori romani comparate a quelle del Digesto*, Roma-Padova.
- CAMPOREALE 2000: G. CAMPOREALE, *Gli Etruschi. Storia e civiltà*, Torino.
- CAPOGROSSI COLOGNESI 1999: L. CAPOGROSSI COLOGNESI, "Spazio privato e spazio pubblico", in *La Forma della città e del territorio* (Atti dell'incontro di studi; S. Maria Capua Vetere 1998), Roma, pp. 17-41.
- CAPOGROSSI COLOGNESI 2000: L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Cittadini e territorio. Consolidamento e trasformazione della 'civitas Romana'*, Roma.
- CAPOGROSSI COLOGNESI 2002: L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Persistenza e innovazione nelle strutture territoriali dell'Italia romana*, Napoli.
- CAPOGROSSI COLOGNESI 2006: L. CAPOGROSSI COLOGNESI, "Le forme gromatiche del territorio e i vari regimi giuridici dell'*ager Romanus* e dell'*ager colonicus*. Il complesso regime della romanizzazione italiana", in L. CAPOGROSSI COLOGNESI, E. GABBA (a cura di), *Gli statuti municipali*, Pavia, pp. 579-601.
- CAPOGROSSI COLOGNESI 2010: L. CAPOGROSSI COLOGNESI, "Il diritto delle XII Tavole e l'inizio della *centuriatio*", in *Agri Centuriati* 6, pp. 241-251.
- CAPOGROSSI COLOGNESI 2014: L. CAPOGROSSI COLOGNESI, "Il diritto delle XII tavole e l'inizio della *centuriatio*", in L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Itinera. Pagine scelte di Luigi Capogrossi Colognesi*, Lecce.
- CAPOGROSSI, COLOGNESI 2022: L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Come si diventa Romani. L'espansione del potere romano in Italia. Strumenti istituzionali e logiche politiche*, Napoli.
- CASELLA, PETRACCIA 2019: V. CASELLA, F. PETRACCIA, *The Roman Senate as arbiter during the Second Century BC. Two exemplary case studies: the Cippus Abellanus and the Polcevera Tablet*, Turnhout.
- DILIBERTO 1992: O. DILIBERTO, *Materiali per la palingenesi delle XII Tavole I*, Cagliari.
- FACCHETTI 2000: G.M. FACCHETTI, *Frammenti di diritto privato etrusco*, Firenze.
- FATTI, NERI 1985: S. FATTI, L. NERI, "Il cippo di Perugia", in A. RONCALLI (a cura di), *Scrivere Etrusco, dalla leggenda alla conoscenza. Scrittura e letteratura nei massimi documenti della lingua etrusca* (Catalogo della Mostra di Perugia, 1985), Milano, pp. 75-87.
- FIorentini 2019: M. FIorentini, "Res communes omnium e commons. Contro un equivoco" in *Bollettino dell'Istituto di Diritto Romano*, pp. 153-181.
- VAN HEEMS 2021: G. VAN HEEMS, "Per uno studio sintattico del Cippo di Perugia. Struttura frastica e fraseologica di un testo lungo" in BELFIORE 2021a, pp. 23-28.
- LACHMANN 1848: C. LACHMANN, *Gromatici Veteres*, Berlino.
- LAFFI 2001: U. LAFFI, "L'*ager compascuus*", in *Studi di storia romana e di diritto*, Roma.
- LA REGINA 2000: A. LA REGINA, "Il cippo abellano. Il trattato tra Abella e Nola per l'uso comune del santuario di Ercole e di un fondo adiacente", in A. LA REGINA (a cura di), *Studi sull'Italia dei Sanniti* (Catalogo della Mostra di Roma, 2000), Milano, pp. 214-222.
- MAZZARINO 1945: S. MAZZARINO, *Dalla monarchia allo stato repubblicano. Ricerche di Storia Romana Arcaica*, Catania.
- MAZZARINO 1980: S. MAZZARINO, *Antico, tardo antico ed era costantiniana II*, Bari.
- PALLOTTINO 1936: M. PALLOTTINO, "Appunti ermeneutici sul testo di Perugia", in *StEtr* X, pp. 189-294.

- PFIFFIG 1961: A.J. PFIFFIG, “Untersuchungen zum *Cippus Perusinus* (CIP)”, in *StEtr* XXIX, pp. 111-154.
- RONCALLI 2006: F. RONCALLI, “L’anello di Vegoia”, in *Mediterranea* 3, pp. 231-255.
- SERENI 1954: E. SERENI, “La comunità rurale ed i suoi confini nella Liguria antica”, in *RStLig* 20, 1, pp. 13-42.
- SERENI 1955: E. SERENI, *Comunità rurali nell’Italia antica*, Roma.
- STEINBAUER 1999: D. STEINBAUER, *Neues Handbuch des Etruskischen*, St. Katharinen.
- TASSI SCANDONE 2010: E. TASSI SCANDONE, “*Loca communalia* e *terrae ius Etruriae*. Strutture agrarie etrusche e centuriazione romana”, in P.L. DALL’AGLIO, G. ROSADA (a cura di), *Sistemi centuriali e opere di assetto agrario tra età romana e primo medioevo. Aspetti metodologici, ricostruttivi e interpretativi* (Atti del Convegno; Borgoricco 2009), Pisa-Roma, pp. 217-226.
- TASSI SCANDONE 2017: E. TASSI SCANDONE, *Terre comuni e pubbliche tra diritto romano e regole agrimensorie*, Napoli.
- TASSI SCANDONE 2019: E. TASSI SCANDONE, “Classificazioni gromatiche del territorio e categorie giuridiche. Un primo bilancio”, in M. MAIURO, G.D. MEROLA, M. DE NARDIS, G. SORICELLI (a cura di), *Uomini, Istituzioni, Mercati. Studi di storia per Elio Lo Cascio*, Bari, pp. 300-410.
- TASSI SCANDONE 2020: E. TASSI SCANDONE, “Ordinamenti gentilizi e costituzione monarchica in Roma antica. Alcune considerazioni preliminari”, in *Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche* 10, pp. 741-754.
- TASSI SCANDONE 2021: E. TASSI SCANDONE, “Il cippo di Perugia e i *communalia* etruschi. Note sugli statuti legali delle terre comuni nell’Italia antica”, in BELFIORE 2021a, pp. 85-95.
- TASSI SCANDONE, BELFIORE 2019: E. TASSI SCANDONE, V. BELFIORE, “Nuovi dati sulle comunità agrarie dell’Italia romana. I *communalia* etruschi”, in *Bollettino dell’Istituto di Diritto Romano “V. Scialoja”* 9, pp. 301-330.
- THULIN 1971: C. THULIN, *Corpus Agrimensorum Romanorum*, Stuttgart.
- TORELLI 1984: M. TORELLI, *Storia degli Etruschi*, Bari.
- TRAPENARD 1908: C. TRAPENARD, *L’ager scripturarius. Contribution à l’histoire de la propriété collective*, Paris.
- VALVO 1988: A. VALVO, *La ‘profezia di Vegoia’: proprietà fondiaria e aruspicina in Etruria nel I secolo a.C.*, Roma.